

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
23 febbraio 1995 *

Nella causa T-488/93,

Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Brema (Germania), con gli avv.ti Gerhard Wiedemann e Jan-Peter Hix, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Ben Smulders e Jürgen Grunwald, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all'aiuto concesso dal governo tedesco a

* Lingua processuale: il tedesco.

Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG (GU L 185, pag. 43),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, C. P. Briët, R. García-Valdecasas e C. W. Bellamy, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 giugno 1993 la società Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH (in prosieguo: la «Hibeg») ha proposto un ricorso contro la Commissione (causa C-335/93), diretto all'annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 1993, 93/412/CEE, relativa all'aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG (GU L 185, pag. 43). La Repubblica federale di Germania è destinataria di questa decisione in forza dell'art. 4 della medesima.

- 2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 giugno 1993 la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso contro la Commissione diretto all'annullamento della stessa decisione (causa C-329/93).

- 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1° luglio 1993 la Bremer Vulkan Verbund AG (in prosieguo: la «Bremer Vulkan») ha proposto un ricorso contro la Commissione diretto all'annullamento della stessa decisione (causa C-339/93).

- 4 Con ordinanze 27 settembre 1993 la Corte ha rinviato le cause C-335/93 e C-339/93 dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom, del 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21). Le cause C-335/93 e C-339/93 sono state iscritte nel registro del Tribunale rispettivamente con i numeri T-488/93 e T-490/93.

- 5 Nei propri controricorsi depositati in cancelleria l'8 settembre 1993 la Commissione ha chiesto che il Tribunale declinasse la propria competenza in entrambe le cause C-335/93 e C-339/93, che la Corte si accingeva a rinviarli, affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, seconda frase, dello Statuto (CEE) della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»), potesse statuire sulle tre domande, in considerazione dell'identità dell'oggetto delle controversie e tenuto conto del fatto che il ricorso principale è quello proposto dalla Repubblica federale di Germania, mentre i ricorsi della Hibeg e della Bremer Vulkan hanno in realtà il carattere di un intervento a sostegno della Germania.

- 6 Con memoria registrata nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1993 la Hibeg ha anch'essa concluso nel senso che il Tribunale declinasse la propria competenza nella causa T-488/93, conformemente all'art. 47, terzo comma, seconda frase, dello Statuto, affinché la Corte potesse disporre la riunione dei tre procedimenti e statuire sulle domande simultaneamente. Con memoria 24 novembre 1994

la Hibeg ha reiterato la propria istanza di declinazione di competenza da parte del Tribunale.

- 7 Nella replica presentata il 18 novembre 1993, la Bremer Vulkan ha concluso per la declinazione della competenza del Tribunale nella causa T-490/93, reiterando tale sua domanda con memoria 22 novembre 1994.
- 8 In forza dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto, quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Tuttavia, laddove si tratti di ricorsi relativi all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi.
- 9 La Corte non ha sospeso, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto, il procedimento del quale era investita nella causa C-329/93. Conseguentemente, il Tribunale deve adottare una decisione su un'eventuale sospensione del procedimento nella causa T-488/93 o su un'eventuale declinazione di competenza.
- 10 Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che sia le ricorrenti Hibeg e Bremer Vulkan sia la Commissione si sono espresse in favore della declinazione di competenza da parte del Tribunale, affinché le cause possano proseguire simultaneamente dinanzi alla Corte.
- 11 Si deve inoltre rilevare che i ricorsi dei quali la Corte e il Tribunale sono investiti nel caso di specie sono diretti all'annullamento dello stesso atto, vale a dire la decisione 6 aprile 1993, 93/412.

- 12 Poiché l'art. 37, secondo comma, dello Statuto esclude il diritto d'intervento in capo alle persone fisiche o giuridiche nelle controversie fra Stati membri, da un lato, e istituzioni della Comunità, dall'altro, l'unica possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i propri motivi e argomenti di fatto e di diritto nelle controversie che le riguardano è che propongano esse stesse, nelle ipotesi in cui sono legittimate a farlo, un ricorso dinanzi al giudice competente a conoscerne.
- 13 Orbene, poiché la Corte non ha sospeso il procedimento del quale è investita nella causa 329/93, è nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro possa essere posto in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti di fatto e di diritto fatti valere dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno delle loro domande tendenti all'annullamento dello stesso atto.
- 14 Nella fattispecie, la semplice sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte, del procedimento del quale il Tribunale è investito non consentirebbe alla Corte di prendere in esame i motivi e gli argomenti fatti valere dalla ricorrente Hibeg nella causa T-488/93 avverso la decisione controversa.
- 15 Atteso quanto sopra, il Tribunale deve, in conformità dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto e dell'art. 80 del regolamento di procedura del Tribunale, declinare la propria competenza nella causa T-488/93 e rinviare gli atti alla Corte, affinché questa possa statuire sulle domande di annullamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

così provvede:

- 1) Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T-488/93, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH/Commissione delle Comunità europee, affinché la Corte possa statuire sulle domande di annullamento.
- 2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 23 febbraio 1995.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts